



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P DEL 9 AGOSTO 2005

- Oggetto:** Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 funzionari tecnici con competenze in statistica della Categoria D – Livello retributivo D1 - Area economico – finanziaria e dello sviluppo del territorio.
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, con particolare riferimento alle norme del Titolo V (Accesso al lavoro), dell'art. 7 (Pari opportunità) nonché dell'art. 20, lettere f) e g) della L.R. 21 aprile 2005, n. 7;
- VISTI i contratti collettivi regionali di lavoro per i dipendenti regionali, relativi al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 2000 – 2001, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, il primo in data 26 giugno 2001 (Supplemento straordinario n. 1), il secondo in data 30 aprile 2003;
- VISTO l'art. 18, comma 4, della L.R. 11 maggio 2004, n. 6, recante interpretazione autentica dell'art. 53 comma 3 della citata L.R. n. 31/98 laddove dispone l'applicazione della disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con le disposizioni regionali;
- VISTA la L. 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
- VISTA la L. 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni, concernente "Azioni positive per la realizzazione della pari opportunità uomo donna nel lavoro", anche con riferimento agli artt. 6, 7 e 55 della citata L.R. n. 31/98;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

- VISTA la L. 5 febbraio 1992 n. 104, - "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme regolamentari per l'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, che istituisce quale ulteriore titolo di preferenza nei concorsi l'impiego in lavori socialmente utili consistenti in attività proprie delle professionalità messe a concorso;
- VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento all'art. 8, comma 2, che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione dello strumento militare in professionale, con riferimento all'art. 18, comma 6, che dispone in materia di riserva dei posti a favore dei militari volontari in ferma prefissata e in ferma breve;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2005 n. 21/19, concernente la programmazione triennale 2005/2008 del fabbisogno di personale e il primo programma di assunzioni urgenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

DECRETA

Art. 1 Posti messi a concorso.

È bandito un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale di n. 3 funzionari tecnici con competenze in statistica della Categoria D – Livello retributivo D1 – Area economico-finanziaria e dello sviluppo del territorio.

Art. 2 Riserva di posti.

Ai posti messi a concorso si applicano le riserve previste dalla L. 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); dall'art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001 (militari volontari in ferma prefissata e in ferma breve); nonché la riserva prevista all'art. 56 della L.R. n. 31/98 nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall'articolo 3 del bando, in servizio da almeno tre anni nell'Amministrazione regionale alla data del 22 settembre 2005.

I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo sono conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.

Coloro che intendano avvalersi della riserva ovvero che abbiano titolo di preferenza o precedenza devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3 Requisiti di ammissione.

Sono ammessi al concorso esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :

- a. diploma di laurea (DL) in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali, Scienze Statistiche e Attuariali, Scienze Statistiche ed Economiche o titoli di studio equipollenti per legge; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS) in Statistica Demografica e Sociale (CLS 90/S), in Statistica Economica, Finanziaria ed attuariale (CLS 91/S), in Matematica (CLS 45/S), in Fisica (CLS 20/S); diploma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

appartenente alla classe delle lauree (L), in Scienze e tecnologie fisiche (CLS 25), in Scienze matematiche (CLS 32), in Scienze statistiche (CLS 37);

- b. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- d. idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data del 22 settembre 2005, termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'Amministrazione verifica la validità delle domande dopo lo svolgimento della prova scritta e limitatamente ai candidati che la hanno superata. Si riserva comunque di disporre in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione di esclusione dal concorso non sana le irregolarità della domanda stessa.

Art. 4 Presentazione della domanda – Termini e modalità.

La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato e sottoscritta, deve essere presentata entro il giorno 22 settembre 2005 all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - Direzione generale di organizzazione e metodo e del personale, Viale Trieste n. 190, 09123 Cagliari.

La presentazione della domanda può avvenire:

- con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento effettuato entro il 22 settembre 2005, al predetto indirizzo, indicando sulla busta la seguente dicitura: "concorso per 3 funzionari".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

- con consegna a mano presso la predetta Direzione generale del personale, piano terra, entro le ore 13.00 del 22 settembre 2005. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

La data di presentazione a mano è stabilita dal timbro apposto dall'apposito ufficio della Direzione generale del personale mentre quella di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile), la data e il luogo di nascita;
- b) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento postale, e l'eventuale recapito telefonico;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
- e) il possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti dall'art. 3 del bando, l'Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
- f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;
- g) di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego o licenziato da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

- h) l'eventuale servizio, non inferiore a 3 anni alla data del 22 settembre 2005, prestato nell'Amministrazione regionale, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale aventi titolo alla riserva dei posti ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 31/1998;
- i) l'eventuale diritto alla riserva dei posti prevista dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero alla riserva prevista dal D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215; nonché gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere a parità di punteggio nella formazione della graduatoria di merito; in caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sarà ammissione al beneficio;
- j) l'eventuale condizione invalidante ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di richiedere i tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali. Sarà cura del candidato corredare la domanda con la certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali della situazione invalidante, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso;
- k) la lingua straniera per la prova orale scelta fra: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Ai fini della valutazione dei titoli i candidati devono allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i titoli posseduti e indicati alle lettere A, B, C di cui al successivo art. 6.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di pubblicazioni su riviste specializzate, deve essere presentata copia delle stesse.

In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre il 22 settembre 2005.

Art. 5 Prove di esame.

Gli esami si articolano in una prova scritta e in un colloquio interdisciplinare.

La prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione esaminatrice, consiste in un questionario di domande a risposta sintetica ed è diretta ad accertare il grado di conoscenza delle seguenti materie:

- a) statistica;
- b) statistica economica;
- c) statistica sociale;
- d) politica economica;
- e) organizzazione aziendale;
- f) economia politica;
- g) elementi di scienza delle finanze.

Il questionario è estratto alla presenza dei concorrenti il giorno di svolgimento della prova tra una terna a tal fine predisposta.

La data e la sede della prova scritta sono comunicate con apposito avviso, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione che varrà come notifica a tutti gli interessati.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova orale è comunicata per iscritto ai candidati almeno 20 giorni prima della data in cui devono sostenerla.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto a completare il quadro conoscitivo della Commissione sul grado complessivo di preparazione del candidato e sulla capacità di utilizzare il suo patrimonio concettuale per l'espletamento dei compiti propri dell'area dei servizi dell'Amministrazione per la quale si concorre.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sui seguenti argomenti:

- organizzazione fondamentale della Regione;
- ordinamento contabile e finanziario della medesima Regione;
- conoscenza di elementi di personal computing (word processor, foglio elettronico di calcolo), utilizzo di internet e della posta elettronica;
- conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova orale è superata se il candidato ottiene il voto di almeno 21/30.

Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della durata di un'ora, consistente nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata, vertenti sulle materie oggetto della prova scritta.

Il questionario è valutato secondo i seguenti criteri:

- 1) per ciascuna risposta esatta, punti + 0,40 (in aumento);
- 2) per ciascuna risposta sbagliata, punti – 0,15 (in diminuzione);
- 3) in caso di nessuna risposta o di più risposte alla stessa domanda, punti – 0,10 (in diminuzione).

Sono ammessi alla prova scritta i candidati classificati dal 1° al 40° posto, nonché quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 40° classificato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

Per l'espletamento della prova preselettiva e della prova scritta l'Amministrazione regionale si avvale di un organismo specializzato in selezione del personale.

Art. 6 Valutazione dei titoli.

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli stessi sono effettuate dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prova scritta.

Sono valutabili i seguenti titoli:

- A. esperienze lavorative presso Amministrazioni pubbliche;
- B. titoli culturali;
- C. curriculum formativo e professionale;

Ai titoli relativi ad esperienze lavorative presso Amministrazioni pubbliche è attribuibile un punteggio massimo di 4,5 punti. Sono compresi in questa categoria di titoli le attività lavorative comunque svolte presso le Amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro subordinato, in categoria corrispondente a quella oggetto di selezione, nonché le esperienze lavorative rese a favore della Regione Autonoma della Sardegna con contratti di somministrazione di lavoro in categoria corrispondente a quella oggetto della selezione, fino ad un massimo di tre anni (1,50 punti per anno). Il servizio annuo è frazionato in tre quadrimestri: i periodi superiori ai 90 giorni sono computati come quadrimestre. Sono attribuiti 0,50 punti per ogni quadrimestre. I periodi di lavoro a tempo parziale vengono computati in misura proporzionale.

Ai titoli culturali è attribuibile un punteggio massimo di 3,5 punti. Sono compresi in questa categoria: i dottorati di ricerca (max 1,25 punti), i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) (max 0,75 punti), i master di primo e secondo livello, i corsi universitari di perfezionamento o di specializzazione post laurea (max 0,75 punti), le abilitazioni professionali (max 0,50 punti) e le pubblicazioni su riviste specializzate solo se attinenti alle funzioni connesse alla posizione di lavoro da ricoprire (max 0,25 punti). Non sono valutabili i diplomi appartenenti alla classe delle lauree (L).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

Al curriculum formativo e professionale è attribuibile un punteggio complessivo di 2 punti. Sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della Commissione.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data del 22 settembre 2005 e devono essere autocertificati completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Qualora l'autocertificazione non contenga le indicazioni necessarie, la Commissione esaminatrice non valuta il titolo. Non sono accettate integrazioni successivamente alla scadenza del bando.

I titoli di cui alla lettera B e C sono valutabili solo se attinenti alla posizione lavorativa e all'Area economico – finanziaria e dello sviluppo del territorio a cui si riferisce il concorso.

Art. 7 Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è costituita da 3 componenti, esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzioni di presidente, escluse le categorie di soggetti indicate dall'art. 55 della L.R. n. 31/1998. Nella prova orale alla Commissione sono aggiunti due componenti, ai soli fini dell'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera scelta dal candidato. Almeno un terzo dei componenti, salvo motivata impossibilità, è riservato ad uno dei due sessi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale della categoria D.

La Commissione ed il segretario sono nominati dal Direttore generale di organizzazione e metodo e del personale.

Art. 8 Formazione della graduatoria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'Amministrazione provvede d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e preferenze indicate dai candidati.

La graduatoria di merito é formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato nella prova scritta, in quella orale e nei titoli.

L'Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale e tenuto conto delle riserve previste nell'art. 2 del bando nonché delle preferenze elencate nella tabella A allegata al presente decreto, approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori del concorso.

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.

Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria, ferme restando le riserve di legge specificate nell'art. 2 del presente bando di concorso.

Art. 9 Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso sarà costituito anteriormente all'immissione in servizio, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il trattamento economico e le mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dal contratto collettivo regionale di lavoro per il personale di ruolo della Categoria D – Livello retributivo D1.

Il contratto collettivo di lavoro attualmente applicato è, per la parte normativa quello relativo al quadriennio 1998/2001 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al BURAS n. 19 del 26 giugno 2001) e per la parte economica quello relativo al biennio 2000/2001 pubblicato nel BURAS n. 13 del 30 aprile 2003.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

I vincitori, per la costituzione del rapporto di lavoro, dovranno presentare o far pervenire il certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica dal quale risulti l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; il rapporto di lavoro si intende risolto per coloro che non siano riconosciuti idonei, non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita.

Art. 10 **Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale di organizzazione e metodo e del personale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché quello di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale di organizzazione e metodo e del personale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art. 11 **Accesso agli atti.**

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12 **Norme di rinvio.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, quelle nazionali vigenti in materia.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Massimo Dadea



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 838/P
DEL 9 AGOSTO 2005

TABELLA A

Hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

Nell'eventualità di una persistente parità è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3 comma 7 ultimo capoverso della L. n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2 comma 9 della L. n. 191/1998.